



Provincia di Modena

Prot. n. 32552 / M. 153
del 3/8/2017
class. 677

Manutenzione opere pubbliche

Telefono 059 209 618 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadi.modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

**FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E MATERIALE VARIO COMPLEMENTARE
PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI**

-ANNO 2017-

Importo fornitura		
a) Importo forniture (base d'appalto)	€. 106.530,20	
1) Totale		€. 106.530,20
Somme a disposizione:		
I.V.A. 22%	€. 23.436,64	
Contributo Autorità di Vigilanza	30,00	
2) Totale somme a disposizione		€. 23.466,64
Importo complessivo (1+2)		€. 129.996,84

I Progettisti

IL REFERENTE TECNICO
(Ing. Massimo Grimaldi)

AREA NORD

Ing. Massimo Grimaldi

(Geom. Sergio Dieci)

Sergio Dieci

Il Direttore Area Lavori Pubblici
Responsabile del Procedimento f.f.
(Ing. Alessandro Manni)

Alessandro Manni

PARTE PRIMA.....	3
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELLE FORNITURE.....	3
ART. 1 - Oggetto dell'appalto.....	3
ART.2 - Importo.....	3
ART. 3 - Caratteristiche della fornitura.....	3
ART. 4 - Modalità di aggiudicazione - formulazione dell'offerta economica.....	3
ART. 5 - Aggiudicazione della fornitura.....	4
ART. 6 - Durata dell'appalto.....	4
ART.7 - Stipulazione del contratto.....	4
ART. 8 - Documenti facenti parte del contratto.....	4
ART.9 - DUVRI.....	4
ART. 10- Spese contrattuali.....	4
ART.11 - Fallimento dell'Affidatario o morte del titolare.....	4
ART.12 - Domicilio e Foro competente.....	4
ART.13 - Cauzione provvisoria e definitiva.....	4
ART. 14 - Assicurazione a carico dell'impresa.....	5
ART. 15 - Consegna delle forniture ed esecuzione del contratto.....	5
ART. 16 - Penalità.....	5
ART.17 - Pagamenti.....	6
ART.18 - Revisione prezzi.....	6
ART. 19 - Cessione del contratto.....	6
ART. 20 - Qualità dei materiali e dei componenti.....	6
ART 21 - Subappalto.....	6
ART. 22 - Esecuzione in danno.....	6
ART. 23 - Manutenzione e prove.....	7
ART. 24- Periodo di garanzia.....	7
ART. 25- Attestazione di regolare esecuzione.....	7
ART. 26 - Responsabilità.....	7
ART. 27 - Risoluzione del contratto.....	7
ART. 28 - Foro competente.....	8
ART. 29 - Tutela della privacy.....	8
ART. 30 - Disposizioni finali.....	8
PARTE SECONDA QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI MODO DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE.....	9
ART. 31 - GENERALITA'.....	9
ART. 32 - CARATTERISTICHE STRUTTURALI E COSTRUTTIVE PER I SEGNALI VERTICALI PERMANENTI.....	10
ART. 33 - CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONALI PER I MATERIALI RETRORIFLETTENTI.....	11
ART. 34 - CARATTERISTICHE E QUALITA' DEI SOSTEGNI.....	13
ART. 35 - SEGNALI DA CANTIERE.....	13
ART. 36 - DICHIARAZIONE DELLA PRESTAZIONE (DOP).....	14
ART. 37 - MARCATURA CE ED ETICHETTATURA.....	14
ART. 38 - GARANZIE.....	14

PARTE PRIMA DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELLE FORNITURE

ART. 1 – Oggetto del contratto

L'oggetto del contratto consiste nella fornitura di segnali stradali verticali, per il segnalamento temporaneo dei cantieri, prodotti complementari, elettronica stradale, arredo urbano, per le esigenze della viabilità della Provincia di Modena.

La fornitura comprende elementi vari, descritti ai relativi diversi CPV nell'ALLEGATO 5 AL BANDO "Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni" per l'abilitazione dei fornitori alla Categoria "Attrezzature e segnaletica stradale" ai fini della partecipazione al MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -Versione 1.0 "Pubblicazione Bandi del Mercato Elettronico Luglio 2017". Conseguentemente, per la partecipazione viene richiesta l'abilitazione al predetto capitolato.

Il Direttore dell'Esecuzione del presente contratto è individuato nella persona dell'Ing. Massimo Grimaldi del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Strade.

ART.2 – Importo

L'importo complessivo della fornitura ammonta a Euro 106.530,24 al netto dell'I.V.A.; il quadro economico è così suddiviso:

	Euro	Euro
Importo fornitura	106.530,20	

Sommano		106.530,20
I.V.A. 22% su fornitura	23.436,64	
Contributo Autorità di Vigilanza	30,00	

Importo complessivo		129.996,84

L'importo della fornitura sopraccitato, corrispondente al fabbisogno annuale di segnaletica e materiale vario complementare come meglio specificato negli elaborati progettuali, sarà comprensivo di:

- qualsiasi spesa ed onere per la fornitura, degli apparati e delle apparecchiature;
- la manutenzione delle apparecchiature installate a decorrere dalla data di ultimazione delle forniture e dei relativi forniture di installazione, certificata dal direttore dei forniture, fino alla data di scadenza del periodo di garanzia offerto dall'Affidatario;
- tutti gli oneri a carico dell'Affidatario;
- utili dell'Affidatario.

La Ditta assegnataria, con la presentazione dell'offerta, si impegna ad effettuare le forniture impartite frazionate secondo le esigenze della Provincia di Modena.

L'importo complessivo delle forniture previste con corrispettivo a misura comprese nell'appalto ammonta a €. 106.530,20 per forniture, € 23.436,64 per I.V.A. al 22% e somme a disposizione, per complessivi €. 129.996,84.

ART. 3 – Caratteristiche della fornitura

Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni, misure prescritte dal Regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal Codice della Strada (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285) e successive modifiche ed integrazioni ed attestati "CE" di cui alla norma UNI EN 12899-1. La Ditta fornitrice è tenuta a sostituire a proprie cure e spese entro 10 gg. dal ricevimento della richiesta scritta che verrà inviata a mezzo di lettera Raccomandata A.R., tutto il materiale che, a giudizio insindacabile della D.L. non dovesse risultare rispondente alle prescrizioni del presente disciplinare e del predetto regolamento

ART. 4 – Modalità di aggiudicazione - formulazione dell'offerta economica

Il contratto verrà aggiudicato a misura, secondo le specifiche tecniche e funzionali prescritte nel presente Capitolato. La fornitura è soggetta all'osservanza delle norme contenute nel presente capitolato speciale, nel D.L.vo n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010 per le parti in vigore, nonché della vigente disciplina in materia di contabilità di Stato, appalti e fornitura di cui al R.D. n. 2440/1923 per quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare. La fornitura potrà variare in più o in meno all'interno del 6/5 per effetto delle variazioni nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta, quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l'affidatario possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Disciplinare.

ART. 5 - Aggiudicazione della fornitura

L'aggiudicazione della fornitura per i contratti a misura avverrà col criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara. **La percentuale di ribasso dovrà essere espressa in cifre e in lettere (con un massimo di due decimali dopo la virgola)**; in caso di difformità nell'indicazione in cifre e in lettere della percentuale di ribasso applicata, prevarrà l'indicazione in lettere.

I prezzi offerti (prezzi unitari indicati in elenco prezzi, detratto lo sconto percentuale praticato in fase di gara) rimangono validi per tutta la durata del contratto ossia fino al 31/07/2018 e, comunque, fino al raggiungimento dell'importo contrattuale, pertanto, non è previsto nessun adeguamento prezzi.

ART. 6 – Durata del contratto

Il contratto di cui al presente Capitolato avrà durata fino al 31/07/2018 o comunque fino all'esaurimento dell'ammontare dell'affidamento a decorrere dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione.

ART.7 – Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto avrà luogo in forma elettronica con firma digitale.

ART. 8 – Documenti facenti parte del contratto

Il presente Capitolato speciale formerà parte integrante del contratto d'appalto ancorché non materialmente allegato.

ART.9 - DUVRI

In conformità all'Art. 26 del D.L.vo 81/08 - Testo Unico ed ai contenuti del Comma 3-bis dall'Art. 16 del D.L.vo 106/09 - Decreto Correttivo, trattandosi di "*... mere forniture di materiali ed attrezzature ...*" non è richiesta la redazione del D.U.V.R.I e non sono da prevedere costi supplementari per la sicurezza.

ART. 10– Spese contrattuali

Le spese fiscali relative al contratto, nessuna esclusa, saranno a carico dell'affidatario senza diritto di rivalsa nel caso di stipulazione con scrittura privata.

ART.11 – Fallimento dell'Affidatario o morte del titolare

L'Affidatario si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento dell'Affidatario, l'Amministrazione provvederà alla risoluzione dell'affidamento.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà dell'Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o recesso del contratto.

ART.12 – Domicilio e Foro competente

Il domicilio ad ogni effetto di legge viene eletto dai contraenti presso l'Amministrazione Provinciale di Modena. Per ogni controversia che dovesse insorgere e non risolta in accordo bonario, il foro competente sarà esclusivamente quello di Modena.

ART.13 – Cauzione provvisoria e definitiva

Ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. n.50/2016, l'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria denominata "**garanzia provvisoria**" pari al 2% (un cinquantesimo) dell'importo preventivato dell'affidamento. La garanzia è da prestare al momento della partecipazione alla gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto ai sensi e secondo le disposizioni dell'art.93 del D.Lgs.n.50/2016.

L'offerta dev'essere, altresì, corredata, a pena di esclusione, dell'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui al successivo art.31, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs.n. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, **c.d. cauzione definitiva**, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo posto a base della procedura negoziata in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata con le modalità previste all'art. 103 comma 5, del D.L.vo n.50/2016.

La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, emessa da istituto autorizzato o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.L.vo n.385/1993 che svolgono in via esclusiva attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e secondo gli schemi di cui al DM 12 marzo 2004, n. 123, essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. Essa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Cod. Civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle forniture da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'affidatario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

ART. 14 - Assicurazione a carico dell'impresa

La ditta affidataria dovrà essere in possesso di apposita polizza RC Terzi in corso di validità ed adeguata alla tipologia ed all'importo del presente affidamento.

ART. 15 – Consegna delle forniture ed esecuzione del contratto

Le consegne delle forniture sarà effettuata a Modena Via Dalton, 5 presso Magazzino Provinciale dell'Ufficio Tecnico a spese ed oneri a carico della Ditta, **entro 10 giorni dal contratto per**

ciò che riguarda il primo ordine di materiale, risultante da apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, previa convocazione dell'esecutore.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza all'esecuzione dell'affidamento, anche nelle more della stipulazione formale del contratto ai sensi dell'art. 32 del D.L.vo 50/2016; in tal caso il direttore dell'esecuzione indica espressamente sul verbale le forniture da iniziare immediatamente.

Per le successive richieste la Direzione esecuzione del contratto stabilirà con appositi ordinativi le quantità dei cartelli e dei sostegni da fornire e la Ditta fornitrice dovrà far pervenire al Magazzino Provinciale dell'Ufficio Tecnico in Via Dalton, 5 a Modena, oppure sui punti singoli della rete stradale provinciale, nel termine massimo di 10 giorni dalla data di ordinazione franco porto e di ogni altra spesa, i detti quantitativi.

Entro 10 gg. dall'arrivo delle forniture, si provvederà alla verifica della qualità e corrispondenza del materiale alle caratteristiche stabilite per lo stesso dal presente disciplinare. L'Amministrazione si riserva pertanto la facoltà di rifiutare la merce difettosa o non corrispondente alle caratteristiche richieste e di rispedirla al mittente addebitando le relative spese alla ditta aggiudicataria.

ART. 16 – Penalità

Nel caso di mancato rispetto di quanto stabilito al precedente art. 15, verrà applicata, con l'unica formalità della contestazione formale dell'addebito, una penale di €. 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi previsti, che verrà contabilizzata in detrazione ai pagamenti dovuti all'Affidatario o, in caso di insufficienza, sulla cauzione prestata.

L'importo complessivo della penale non potrà comunque essere superiore al 10% (diecipercento) dell'importo netto del contratto.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva di fare eseguire da altri la mancata o incompleta fornitura richiesta all'aggiudicatario, con addebito delle spese relative direttamente sulle fatture emesse dall'aggiudicatario ovvero sulla cauzione definitivamente prestata.

L'applicazione della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.

Durante il periodo di garanzia, il mancato rispetto delle modalità di intervento, stabilite contrattualmente sulla base del servizio offerto, comporterà l'intervento in gestione diretta da parte dell'Amministrazione con rivalsa sulla cauzione definitiva, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali maggiori danni diretti ed indiretti.

ART.17 – Pagamenti

Il pagamento sarà effettuato dietro emissione da parte della ditta di regolare fattura, in concomitanza con ogni fornitura di materiale. I pagamenti delle fatture verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di protocollazione della fattura (salvo sospensione dei termini di cui sopra per richiesta D.U.R.C., previa trattenuta dello 0,50% sull'importo progressivo netto delle prestazioni ai sensi dell'Art. 30 comma 5 bis del D.L.vo n. 50/2016)

ART.18 – Revisione prezzi

È esclusa qualsiasi revisione prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664 del Codice Civile, in considerazione della brevità dei termini di adempimento dell'appalto.

I prezzi unitari in base ai quali, sotto riduzione del pattuito ribasso dell'appalto, saranno pagate le forniture, comprendono e compensano:

- A) ogni altra spesa per la fornitura, l'imballaggio ed il carico ed il trasporto al Magazzino provinciale di tutti i segnali ed i sostegni;
- B) le tasse, le imposte, le prove dei materiali e qualunque altra spesa che la Ditta dovesse sostenere per l'esecuzione ed il collaudo delle forniture, nonchè le tasse di bollo e registro, i diritti di segreteria e di scritturazione degli atti contrattuali e conseguenti.

I prezzi medesimi sotto le condizioni tutte del contratto e del presente disciplinare si intendono accettati dalla Ditta in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e sono quindi fissi, invariabili ed indipendenti da eventualità anche future, e con particolare riferimento al prezzo della mano d'opera e dei materiali. Il corrispettivo contrattuale, pertanto, si intende fisso ed invariabile.

ART. 19 – Cessione del contratto

È vietata la cessione anche parziale del contratto. Si applica l'articolo 106 del D.L.vo 50/2016 nei casi di cessione di azienda ed atti di trasformazione, fusione e scissione societaria .

ART. 20 – Qualità dei materiali e dei componenti

I materiali e le parti componenti da impiegare per le forniture e le installazioni dovranno essere conformi alle prescrizioni del presente Capitolato. In mancanza di particolari indicazioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione alla quale sono destinati.

In ogni caso i materiali e le parti componenti, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Amministrazione.

Quando l'Amministrazione abbia rifiutato una qualsiasi parte come non atta all'impiego, l'Affidatario deve sostituirla con altra conforme alle caratteristiche volute.

Qualora i materiali o le parti componenti ricevute, in tutto od in parte siano dichiarate inaccettabili da parte dell'Amministrazione, l'Affidatario deve procedere a sua cura ed a sue spese al loro ritiro, senza responsabilità di sorta per l'Amministrazione in ordine allo stato di conservazione delle stesse.

ART 21 – Subappalto

Il subappalto è ammesso secondo le modalità ed i limiti previsti dall'art. 105 del D.L.vo n. 50/2016 e nei limiti del 30% dell'importo contrattuale.

L'impresa dovrà dichiarare in sede di offerta la parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi.

Il pagamento al subappaltatore verrà corrisposto direttamente dall'amministrazione, previa comunicazione, da parte dell'appaltatore medesimo, della parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Inoltre, come previsto dalle disposizioni operative del Direttore dell'Area Lavori Pubblici (Prot. 45835 del 11.10.2016), al subappaltatore compete di trasmettere alla Provincia copia della fattura relativa alle prestazioni eseguite, fattura che dovrà essere intestata all'appaltatore senza addebito di I.V.A. (in applicazione del regime c.d. "reverse charge" ex art. 17 del D.P.R. n.633/1972) e non alla stazione appaltante. Sul certificato di pagamento, saranno, quindi, indicati l'importo totale del S.A.L. e, in detrazione, oltre alle consuete ritenute di legge, l'importo liquidato al subappaltatore. L'I.V.A. e le ritenute di legge da applicare sono calcolate sull'importo totale del S.A.L. e devono essere applicate al solo appaltatore; tutti i pagamenti (in acconto o a saldo) all'appaltatore e al subappaltatore sono subordinati alla preventiva verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) su entrambi i soggetti.

ART. 22 – Esecuzione in danno

Qualora l'Affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta, senza alcun ulteriore adempimento oltre la comunicazione formale, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Affidatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e danni eventualmente derivanti all'Amministrazione. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Affidatario o in mancanza, sulla cauzione definitiva che dovrà in tale caso essere immediatamente reintegrata.

ART. 23 – Manutenzione e prove

Sarà obbligo della ditta di adottare nell'esecuzione delle forniture tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e per non produrre danni a beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che essa assumerà ogni responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni dai quali si intende perciò sollevato nella forma più ampia e tassativa il personale dell'Amministrazione Provinciale e che resterà a suo totale carico il completo risarcimento dei danni prodotti.

Sono inoltre a carico dell'appaltatore i seguenti oneri:

- far eseguire a sua cura e spese presso gli istituti e laboratori indicati e specializzati tutte quelle analisi che verranno ordinate dal servizio manutenzione OO.PP. sui singoli elementi dei materiali che compongono i cartelli forniti ivi comprese le prove sulle verniciature e sui materiali rifrangenti usati per i cartelli medesimi;

- rendersi responsabile verso terzi e verso la stazione appaltante per i danni che potessero essere arrecati al patrimonio stradale, a persone, animali o cose a causa dei cartelli o altro materiale segnaletico costruito e fornito in difformità a quanto previsto dal Codice della Strada e dalla legislazione vigente in materia.

La Direzione dell'esecuzione del contratto ha la facoltà di ordinare in qualsiasi momento la sostituzione dei cartelli forniti e degli altri materiali, anche se già in opera, ove ne verifichi la difformità rispetto alle leggi vigenti

ART. 24 – Periodo di garanzia

Vedi Art.38 - GARANZIE – Parte Seconda.

ART. 25 – Attestazione di regolare esecuzione

Successivamente all'emissione dell'attestato di regolare esecuzione emesso da parte del direttore dell'esecuzione e confermato dal R.U.P., si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

ART. 26 – Responsabilità

L'Affidatario è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

È fatto conseguentemente obbligo all'Affidatario di mantenere l'Amministrazione sollevata e indenne contro azioni legali derivanti da richieste di terzi danneggiati. L'Affidatario è comunque tenuto a risarcire l'Amministrazione dal danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato, ogni qualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dall'Amministrazione.

ART. 27 – Risoluzione del contratto

L'Amministrazione ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora e di intervento dell'autorità giudiziaria, nei seguenti casi di grave inadempimento:

- a) frode nell'esecuzione del contratto;
- b) stato di inosservanza dell'Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- c) inosservanza per almeno due volte delle disposizioni, comunicate per iscritto, del responsabile del procedimento;
- d) manifesta incapacità nell'esecuzione dell'appalto;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- f) ritardo della fornitura senza giustificato motivo superiore a 10 giorni naturali e consecutivi;
- g) mancata conformità dei materiali alle prescrizioni tecniche di cui al presente Capitolato;
- h) cessione totale o parziale del contratto.

L'Affidatario deve in ogni caso risarcire all'Amministrazione qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dall'inadempienza dell'Affidatario stesso.

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o d'esecuzione d'ufficio può riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'Amministrazione.

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62.

ART. 28 – Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente Capitolato, è competente il foro di Modena.

ART. 29 – Tutela della privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo 196/2003, si informa che i dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per il tempo necessario alla gara.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Area Forniture Pubbliche della Provincia di Modena. Le informazioni che la Provincia di Modena deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy" di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria Generale.

ART. 30 – Disposizioni finali

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nella lettera di invito e nel presente capitolato speciale d'appalto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, di revocare con lettera di invito nonché di non affidare l'esecuzione dell'appalto per motivi di pubblico interesse.

Per quanto non espressamente stabilito, le parti faranno riferimento ai vigenti regolamenti provinciali e leggi in materia di contratti pubblici di servizi e forniture.

PARTE SECONDA
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI
MODO DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE

ART. 31 – GENERALITA'

1. I materiali di segnaletica verticale per il traffico stradale e i relativi accessori oggetto della fornitura devono essere rigorosamente inquadrati alla luce delle vigenti disposizioni legislative e tecniche, ossia:
 - il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio che “fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio”;
 - il DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada”, con le modifiche e le integrazioni apportate dal DPR n.610 del 16 settembre 1996 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada”, s.m.i.;
 - la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4867/RU del 5 agosto 2013 “Istruzioni e linee guida per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale”;
 - il Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
 - la norma armonizzata EN 12899-1:2007, “Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale - Parte 1: Segnali permanenti”, pubblicata da UNI a gennaio 2008;
 - la norma UNI 11480:2016 “Linee guida per la definizione di requisiti tecnico-funzionali della segnaletica verticale (permanente) in applicazione alla UNI EN 12899-1:2008”, pubblicata da UNI al giugno 2016.
2. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011, ricordiamo che:
 - la segnaletica verticale permanente è soggetta all’obbligo della dichiarazione della prestazione e della conseguente marcatura CE;
 - la dichiarazione della prestazione e la marcatura CE non sono invece previsti nel caso della segnaletica verticale temporanea.

Per quest’ultima si raccomanda comunque l’utilizzo di pellicole retroriflettenti marcate CE, senza alcun obbligo ulteriore di certificazione per il segnale in base a quanto previsto dalla Direttiva Ministeriale n. 4867/RU citata, purché in coerenza con quanto previsto dal Regolamento DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 e dal Decreto 10 luglio 2002.
3. La fornitura da parte della Ditta aggiudicataria di materiali, di marchi e manufatti non rispondenti alla normativa vigente sopraccitata, costituirà motivo di immediato annullamento del contratto con riserva di adottare ogni altro provvedimento più opportuno a tutela dell’interesse di questa amministrazione.
4. La Direzione esecuzione del contratto si riserva la facoltà di prelevare campioni della fornitura effettuata; i campioni verranno prelevati in contraddittorio; degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla D.L. previa apposizione dei sigilli e firme del responsabile della stessa e dell’impresa nei modi più adatti a garantire l’autenticità e la conservazione. Le diverse prove ed analisi da eseguire sui campioni saranno prescritte ad esclusivo giudizio della D.L., che si riserva la facoltà di fare eseguire a spese della Ditta aggiudicataria prove di qualsiasi genere presso riconosciuti istituti specializzati ed autorizzati, allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza dei materiali impiegati e ciò anche dopo la provvista a piè d’opera, senza che la Ditta possa avanzare diritti o compensi per questo titolo.
5. La Ditta fornitrice è tenuta a sostituire entro 15 gg., a propria cura e spese, tutto il materiale che a giudizio insindacabile della D.L. o dalle analisi e prove fatte eseguire dalla stessa, non dovesse risultare rispondente alle prescrizioni, è altresì tenuta ad accettare in qualsiasi momento eventuali sopralluoghi disposti dalla D.L. presso i laboratori della

stessa, atti ad accertare la consistenza e la qualità delle attrezzature e dei materiali in lavorazione usati per la fornitura.

6. La Ditta aggiudicataria dovrà presentare prima della fornitura certificato di regolare assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi (D.U.R.C.).

ART. 32 - CARATTERISTICHE STRUTTURALI E COSTRUTTIVE PER I SEGNALI VERTICALI PERMANENTI

I pannelli e i sostegni che caratterizzano le prestazioni strutturali e la costruzione dei segnali verticali permanenti devono soddisfare i requisiti di cui al capitolo 5 della norma UNI 11480:2016, in applicazione alla norma armonizzata UNI EN 12899-1:2008 ed alla Direttiva Ministeriale n. 4867/RU.

32.1) MATERIALI - I segnali stradali permanenti possono essere costruiti in acciaio, alluminio, plastica o negli altri materiali previsti dalla norma UNI EN 12899-1:2008, purché conformi alle prestazioni di seguito richieste. Per la definizione dei carichi da considerare ai fini della valutazione delle caratteristiche prestazionali, i coefficienti da applicare per i rispettivi materiali sono quelli definiti nei prospetti 8 e 9 definiti al punto 5.2 della UNI 11480:2016 (Classe PAF 2).

32.2) PRESTAZIONI STRUTTURALI - I carichi statici e dinamici per la valutazione delle prestazioni meccaniche e strutturali, devono essere conformi a quanto definito dal punto 5.1 della norma UNI EN 12899-1:2008, mediante l'utilizzo dei coefficienti specificati per i rispettivi materiali, di cui al punto precedente.

I valori minimi per le prestazioni strutturali devono essere conformi, per tutti i materiali utilizzati, a quelli previsti dalla UNI 11480:2016 al punto 5.3, con le seguenti classi:

- Spinta del vento: Classe WL6 o WL7
- Carico dinamico da neve: Classe DSL1
- Carichi concentrati: Classe PL1
- Deformazioni Temporanee - Flessione: Classe TDB5
- Deformazioni Temporanee - Torsione: Non richiesta

Le seguenti classi migliorative:

- WL8 , WL9 per la spinta del vento
- DSL2 , DSL3 , DSL4 per il carico dinamico da neve
- PL2 per i carichi concentrati

offrendo tutte prestazioni superiori alle minime accettabili, sono da considerarsi soddisfacenti e migliorative rispetto alla classe minima accettabile indicata per ciascuna prestazione (soddisfano tutte le prestazioni rispettivamente inferiori).

Le classi di deformazione TDB4, TDB3, TDB2, TDB1 avendo flessione inferiore alla massima flessione accettata, hanno quindi prestazioni superiori alla minima accettabile (soddisfano tutte le prestazioni rispettivamente inferiori).

32.3) DIMENSIONI E TOLLERANZE - Le dimensioni dei segnali verticali di forma standard devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 80, comma 1 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495. Le dimensioni dei segnali verticali non standard devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 80, comma 7 del sopramenzionato DPR.

Le tolleranze ammissibili, rispetto alle misure nominali sono:

- per la faccia a vista del segnale: +1/-12 mm, in conformità al punto 4.1. della UNI 11480:2016;
- per il pannello: -1/+7 mm, in conformità al punto 5.6 della UNI 11480:2016.

Il raggio di curvatura non deve essere inferiore a 10 mm.

Il bordo del pannello deve essere conforme al punto 5.9 della norma UNI 11480:2016.

Per motivi antinfortunistici il bordo del supporto non deve presentare pericoli di taglio.

32.4) ALTRE CARATTERISTICHE - Il retro ed il bordo dei pannelli (ad eccezione di quelli in legno) devono essere realizzati con un colore neutro e opaco.

I segnali non devono presentare perforazione della faccia a vista.

Qualora realizzati in acciaio o alluminio, devono avere una resistenza alla corrosione conforme al punto 5.10 della norma UNI 11480:2016, con classe di resistenza SP1.

I fissaggi dei segnali e i sostegni devono essere conformi rispettivamente al par. 6 e al par. 7 della UNI 11480:2016.

In particolare, i segnali affinché siano conformi alle prescrizioni della UNI EN 12899-1:2008, devono essere forniti provvisti di collari di aggancio per il sostegno aventi le stesse

caratteristiche tecnico-costruttive e di disegno ovvero corrispondenti a quelli utilizzati nelle prove iniziali di tipo.

E' possibile utilizzare dei sostegni circolari, a sezione quadrata o rettangolare, che possiedano la marcatura CE ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011 sulla base della norma UNI EN 12899-1:2008.

I substrati degli indicatori segnaletici metallici retroriflettenti formati da più pannelli, dovranno essere realizzati nel più basso numero possibile, compatibilmente con la reperibilità delle materie prime sui mercati. L'altezza minima del singolo pannello accostabile dovrà essere di cm. 80.

I substrati degli indicatori segnaletici "segnaletica verticale" retroriflettenti non devono per nessun motivo essere forati e gli stessi dovranno essere dotati di parti aggiuntive di rinforzo, le quali avranno la duplice funzione sia di rinforzo che di contenimento della bulloneria, che permette l'applicazione del substrato ai sostegni o ad ulteriori barre di irrigidimento; qui di seguito indichiamo tre diverse tipologie di rinforzo:

- a. corsoio piccolo, per substrati fino a mq. 1,25;
- b. corsoio grande, per substrati superiori a mq. 1,25 fino a mq. 4,5;
- c. rinforzo ad omega, per substrati formati da più pannelli.

I substrati degli indicatori segnaletici metallici retroriflettenti costruiti con più pannelli, oltre a quanto previsto ai punti precedenti, devono essere accoppiati nei lati interni, sia orizzontalmente che verticalmente con angolari che ne permettano la massima planarità; tali angolari oltre ad essere dello stesso materiale del substrato dovranno permettere un accoppiamento perfetto dei singoli pezzi, l'angolare dovrà essere applicato al substrato in modo da avere una sporgenza interna e di una esterna rispetto al filo del pannello, lasciando tra i due formati un minimo di tiraggio.

I substrati degli indicatori segnaletici metallici retroriflettenti dopo la loro realizzazione devono avere dei rivestimenti superficiali di protezione ed essere poi verniciati, con vernici esenti da sostanze soggette a migrazione (aventi caratteristiche antiadesive) in colore grigio scuro (RAL 7016).

ART. 33 - CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONALI PER I MATERIALI RETRORIFLETTENTI

Tutte le pellicole retroriflettenti costituenti la faccia a vista dei segnali verticali permanenti devono essere marcate CE ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011, sulla base della norma UNI EN 12899-1:2008.

Per i materiali a microprismi tale marcatura CE è ottenuta mediante il rilascio ai fabbricanti, da parte degli Organismi Europei preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) che ne definiscono le prestazioni (rif. UNI EN 12899-1:2008 - 4.2 Microprismatic Material).

La dichiarazione della prestazione per le pellicole retroriflettenti, costituenti la faccia a vista, è comunque parte integrante della dichiarazione della prestazione per i segnali verticali permanenti.

Tutti i materiali retroriflettenti devono inoltre essere valutati ai sensi della norma UNI 11480:2016 al fine di verificarne la conformità delle prestazioni visive in condizioni diurne (coordinate cromatiche e fattore di luminanza, definite nei punti 4.3.1 - prospetto 1 e 4.3.2 - prospetto 2) e stabilirne la rispondenza al livello prestazionale più idoneo, fra i tre definiti al punto 4.2 della norma: "classe 1 - livello prestazionale inferiore", "classe 2 - livello prestazionale base" o "classe 2 - livello prestazionale superiore".

33.1) MATERIALI RETRORIFLETTENTI DI "CLASSE 1 - LIVELLO PRESTAZIONALE INFERIORE". Le pellicole retroriflettenti di "classe 1 - livello prestazionale inferiore", corrispondenti a quelle già definite a normale risposta luminosa, devono avere un coefficiente di retro riflessione minimo iniziale RA non inferiore ai valori riportati nel prospetto 3 della norma UNI 11480:2016 (valori corrispondenti a quelli della classe RA1 definiti dal prospetto 3 della UNI EN 12899-1:2008 e dalla tabella 15 del documento tecnico "Common Understanding Assessment Procedure" CUAP 2002, Emend. 1 2009), e devono mantenere almeno il 50% dei suddetti valori per il periodo minimo di 7 anni di normale esposizione verticale all'esterno nelle condizioni medie ambientali d'uso. Fa eccezione la pellicola di colore arancio che deve mantenere i requisiti di cui sopra per almeno 3 anni.

Nel caso di colori realizzati mediante stampa serigrafica, stampa digitale o applicazione di trasparenti protettivi autoadesivi ad intaglio, il coefficiente di retro riflessione non deve essere inferiore al 70% dei valori su menzionati.

Tali pellicole retroriflettenti possono essere usati solo limitatamente ai casi in cui ciò è consentito e ove sia prevista una vita utile del segnale stradale inferiore ai 10 anni, secondo quanto ribadito dalla Direttiva Ministeriale 4867/RU.

Valori inferiori devono essere considerati insufficienti ad assicurare la normale percezione di un segnale realizzato con materiali retroriflettenti di "classe 1 - livello prestazionale inferiore".

33.2) MATERIALI RETRORIFLETTENTI DI "CLASSE 2 - LIVELLO PRESTAZIONALE BASE".

Le pellicole di "classe 2 - livello prestazionale base", corrispondenti a quelle già definiti ad elevata risposta luminosa, devono avere un coefficiente di retro riflessione minimo iniziale RA non inferiore ai valori riportati nel prospetto 4 della norma UNI 11480:2016 (Valori corrispondenti a quelli della classe RA2 definiti dal prospetto 4 della UNI EN 12899-1:2008 e della classe R2, già definiti dalla tabella 7 del documento tecnico "Common Understanding Assessment Procedure" CUAP 2002), e devono mantenere almeno l'80% dei suddetti valori per il periodo minimo di 10 anni di normale esposizione verticale all'esterno nelle condizioni medie ambientali d'uso. Fa eccezione la pellicola di colore arancio che deve mantenere i requisiti di cui sopra per almeno 3 anni.

Nel caso di colori realizzati mediante stampa serigrafica, stampa digitale o applicazione di trasparenti protettivi autoadesivi ad intaglio, il coefficiente di retro riflessione non deve essere inferiore al 70% dei valori su menzionati.

Valori inferiori devono essere considerati insufficienti ad assicurare la normale percezione di un segnale realizzato con pellicole retroriflettenti di "classe 2 - livello prestazionale base".

33.3) MATERIALI RETRORIFLETTENTI DI "CLASSE 2 - LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE".

Le pellicole di "classe 2 - livello prestazionale superiore", corrispondenti a quelli già definiti ad altissima risposta luminosa, devono avere un coefficiente di retro riflessione minimo iniziale RA non inferiore ai valori riportati nel prospetto 5 della norma UNI 11480:2016 (Valori corrispondenti a quelli definiti dal prospetto A.1 della UNI 11122:2004 e a quelli della classe R3B Germania, già definiti dalla tabella 10 del documento tecnico "Common Understanding Assessment Procedure" CUAP 2002), e devono mantenere almeno l'80% dei suddetti valori per il periodo minimo di 10 anni di normale esposizione verticale all'esterno nelle condizioni medie ambientali d'uso. Fa eccezione la pellicola di colore arancio che deve mantenere i requisiti di cui sopra per almeno 3 anni. Tali pellicole possono essere anche del tipo "fluoro-rifrangente", cioè con più elevato fattore di luminanza e conseguentemente più elevata visibilità diurna, caratteristica utile in particolare per la segnaletica verticale temporanea.

In questo caso il coefficiente di retroriflessione minimo iniziale RA non deve essere inferiore ai valori riportati nel prospetto 6 della norma UNI 11480:2016 (Valori corrispondenti a quelli definiti dal prospetto A.2 della UNI 11122:2004).

Nel caso di colori realizzati mediante stampa serigrafica, stampa digitale o applicazione di trasparenti protettivi autoadesivi ad intaglio, il coefficiente di retro riflessione non deve essere inferiore al 70% dei valori su menzionati.

Valori inferiori devono essere considerati insufficienti ad assicurare la normale percezione di un segnale realizzato con pellicole retroriflettenti di "classe 2 - livello prestazionale superiore".

33.4) MATERIALI NON RETRORIFLETTENTI. Le pellicole non retroriflettenti, generalmente di tipo vinilico, di colore nero, devono avere coordinate cromatiche e fattore di luminanza conformi ai valori definiti nel prospetto 7 della norma UNI 11480:2016 e caratteristiche di durabilità coerenti a quelle delle pellicole sulle quali sono applicate.

33.5) FINITURA E COMPOSIZIONE DELLA FACCIA ANTERIORE DEL SEGNALE. Sui triangoli e dischi della segnaletica di pericolo, divieto e obbligo, la pellicola retroriflettenti dovrà costituire un rivestimento senza soluzione di continuità su tutta la faccia utile del cartello, nome convenzionale "a pezzo unico", intendendo definire come questa denominazione un pezzo intero di pellicola sagomato secondo la forma del segnale, stampato mediante metodo serigrafico con speciali paste trasparenti per le parti colorate e nere opache per i simboli. La stampa dovrà essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante delle pellicole retroriflettenti e dovrà mantenere le proprie caratteristiche per un periodo di tempo pari a quello garantito per la durata della pellicola retroriflettente. Quando i segnali di indicazione ed

in particolare le frecce di direzione siano del tipo perfettamente identico, la D.L. potrà richiedere la realizzazione interamente o parzialmente, con metodo serigrafico, qualora valuti che il quantitativo lo giustifichi in termini economici.

ART. 34 - CARATTERISTICHE E QUALITA' DEI SOSTEGNI

I sostegni dei segnali dovranno essere dimensionati per resistere ad una velocità del vento di km/h 150 pari ad una pressione dinamica di 140 kg./mq. (circolare 18/05/1978) del servizio tecnico centrale del Ministero dei LL.PP. relative al D.M. 03/10/1978). Ove lo ritengano opportuno, le ditte partecipanti potranno proporre ed offrire in elenco prezzi sostegni diversi da quelli prescritti purché ne venga fornita l'idonea documentazione tecnica e loro certificazione.

34.1) SOSTEGNI A PALO. I sostegni per i segnali verticali (esclusi i portali) saranno in acciaio tubolare diametro mm. 60 e/o diametro mm. 48 rispettivamente spessore mm. 2,5 e, previo decapaggio del grezzo, dovranno essere zincati a caldo secondo le norme UNI 5101 ed ASTM 123 e non verniciati. I pali di sostegno e controvento saranno chiusi con tappo di plastica o terminali in resina a discrezione dell'Ente proprietario della strada. I sostegni dei segnali verticali, esclusi i portali, dovranno essere muniti di dispositivo – antirotazione del segnale rispetto al sostegno. Le staffe, viti e bulloni, non comprese nel prezzo del sostegno, dovranno essere in ferro zincate, con sistema di fissaggio certificato, ove lo ritengano opportuno, le ditte partecipanti potranno proporre ed offrire in elenco prezzi sostegni a palo diversi da quelli prescritti purché ne venga fornita l'idonea documentazione tecnica, accettati dalla D.L.

34.2) TERMINALI PER PALI TUBOLARI. In alternativa ai tappi in plastica, compresi nei pali tubolari in acciaio, la Direzione esecuzione del contratto e/o l'Ente proprietario della strada potrà richiedere alla ditta aggiudicataria terminali in resina per pali del diametro mm. 60 e mm. 76 con linea innovativa ed elegante, che saranno usati nelle colonnine, dissuasori e barriere di sicurezza individuando quelle più confacenti alle singole necessità, purché rispettino le tradizioni locali ed integrate con l'ambiente urbano.

ART. 35 - SEGNALI DA CANTIERE

(Certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)

35.1) SUPPORTI A NORMATIVA EUROPEA UNI EN 12899-1 attestati "CE" (Segnaletica temporanea da cantiere). Tutti i segnali stradali da cantiere devono essere rigorosamente conformi alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16-12-1992 n° 495 e come modificato dal D.P.R. 16-09-1996 n° 610 e Decreto Ministeriale del 10 luglio 2002 (Disciplinare Tecnico).

a) i supporti per indicatori segnaletici retroriflettenti per cantieristica, devono essere realizzati in materiale "VTR" per la loro leggerezza, maneggevolezza e non pericolosità in caso di incidenti, di color grigio scuro ad elevatissima resistenza meccanica e non dovranno subire deformazioni permanenti, saranno predisposti per essere applicati rapidamente ai cavalletti o pali e dovranno essere attestati "CE" che ne garantisce la conformità alla norma europea UNI EN 12899-1 e ne autorizza la produzione.

b) gli stessi potranno essere realizzati anche in materiale composito tipo "CG10" di color grigio scuro ad elevata resistenza meccanica. Tale materiale, non dovrà subire deformazioni permanenti a causa di incidenti provocati dal traffico veicolare e/o da atti vandalici. Dovranno essere attestati "CE" che ne garantisce la conformità alla norma europea UNI EN 12899-1 e ne autorizza la produzione.

c) i supporti potranno essere realizzati anche in lamiera di ferro. Dovranno essere attestati "CE" che ne garantisce la conformità alla norma europea UNI EN 12899-1 e ne autorizza la produzione.

d) i supporti potranno essere realizzati anche in alluminio. Dovranno essere attestati "CE" che ne garantisce la conformità alla norma europea UNI EN 12899-1 e ne autorizza la produzione.

35.2) CAVALLETTI PER SEGNALI DA CANTIERE (a norma del C.d.S.). I cavalletti in ferro zincati o verniciati a polveri saranno del tipo "ministeriale universale" per poter tenere i supporti sia in composito di resine che in metallo in posizione verticale così come richiesto dal

disciplinare tecnico decreto 10 luglio 2002 art. 5.3, completi di maniglia per il trasporto, idonei e predisposti a sostenere anche le lampade di lavoro posizionate in modo tale da non coprire in nessun caso la faccia utile del segnale.

ART. 36 – DICHIARAZIONE DELLA PRESTAZIONE (DOP)

All'atto dell'immissione sul mercato, il fabbricante redige la dichiarazione di prestazione (DoP) che descrive la prestazione del prodotto (in termini di livello, classe o mediante descrizione) in relazione alle caratteristiche essenziali, sulla base della UNI EN 12899-1:2008.

La dichiarazione della prestazione per le pellicole retroriflettenti, costituenti la faccia a vista, è parte integrante della dichiarazione della prestazione per i segnali verticali permanenti.

Ricordiamo poi che per le pellicole a microprismi è necessario far riferimenti agli specifici ETA.

La Dichiarazione della Prestazione è quindi messa a disposizione secondo le prescrizioni del Regolamento (UE) n.305/2011.

ART. 37 – MARCATURA CE ED ETICHETTATURA

La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto o su un'etichetta ad esso applicata. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto (e solo in questo caso), essa dovrà essere apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

Oltre alle informazioni previste dalla marcatura CE, in accordo a quanto previsto dal comma 7 dell'art.77 del DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 sul retro dei segnali verticali permanenti devono essere chiaramente indicati:

- l'ente o l'amministrazione proprietari della strada;
- il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale;
- il marchio della ditta che ha fornito o installato il segnale (non obbligatorio ma opportuno);
- l'anno di fabbricazione.

Sul retro dei segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, prima dell'installazione, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell'ordinanza emessa dall'ente proprietario ai sensi dell'Art. 5, comma 3, del Codice della Strada, che ne motiva l'installazione.

La marcatura CE dei segnali verticali permanenti deve avvenire secondo una delle modalità indicate al punto 5.5 della UNI 11480:2016.

Ricordiamo poi che

- anche le pellicole retroriflettenti utilizzate per le facce a vista dei segnali verticali permanenti devono riportare la marcatura CE;
- i segnali temporanei non sono soggetti alla marcatura CE, ma l'utilizzo di pellicole retroriflettenti marcate CE è fortemente raccomandato.

ART. 38 – GARANZIE

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la perfetta conservazione della segnaletica verticale, sia con riferimento alla sua costruzione sia in relazione ai materiali utilizzati, per tutto il periodo di vita utile secondo quanto specificato negli articoli precedenti.

